Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 2 OTTOBRE 1965:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1965, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7234)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 luglio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
registro n. 64 Esercito, foglio n. 242

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LAVARINI Novello, nato a Pescantina (Verona) il 10 agosto 1921, soldato IX Battaglione autonomo di fanteria - XX Corpo d'Armata. — Combattente di eccezionali doti fisiche e morali, animato da profondo senso del dovere, nelle fasi di un combattimento, durante il quale la sua compagnia stava per essere sopraffatta, non esitava ad attraversare volontariamente una zona già occupata dall'avversario al fine di ristabilire il collegamento con il comando del battaglione. Assolto il compito rientrava al suo reparto sotto l'infuriare del fuoco nemico recando l'ordine di ripiegare su nuove posizioni al fine di protrarre la resistenza fino all'estremo, in armonia con le direttive del Comando superiore. Magnifico esempio di coraggio, di slancio e di profondo spirito di sacrificio. — Africa Settentrionale - Mareth, 16-17 marzo 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

DUCHI Aladino, nato ad Arcidosso (Grosseto) il 10 settembre 1919, artigliere 2° Reggimento artiglieria celere « E.F.T. D.F. ». — Durante l'assedio del caposaldo « Cirener » da parte di superiori forze inglesi prolungatosi per oltre due mesi, nonostante le sofferenze per l'estrema penuria di acqua e di viveri e la ben remota possibilità di essere liberato, sotto il massiccio e diuturno fuoco nemico era di costante esempio per freddo coraggio, sprezzo del pericolo, slancio nell'esecuzione degli ordini come se fosse stato animato dalla certezza della vittoria. — Caposaldo « Cirener » - Passo Halfaja (est di Sollum), 20 novembre 1941-17 gennaio 1942.

(7228)

Decreto presidenziale 4 luglio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1965
registro n. 60 Esercito, foglio n. 219

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'armata in data 9 ottobre 1918.

CELLA Gerolamo, nato a Santo Stefano d'Aveto (Genova) il 12 gennaio 1893, sergente 12° Raggruppamento artiglieria d'assedio. — Capo pezzo in zona aspramente battuta dal nemico con proietti a liquidi speciali, col suo contegno, con parole incitatrici, contribuiva a mantenere la calma fra i suoi serventi ed assicurare il regolare funzionamento del pezzo. — Montello, 15-18 giugno 1918.

Determinazione del Comando III Corpo d'armata in data 19 luglio 1918.

FROLA Battista, nato a Marmentino (Brescia) il 3 settembre 1888, soldato 5° Reggimento alpini. — Durante tutta l'azione per la conquista di un'importante posizione, manteneva contegno encomiabile. In ogni circostanza si distingueva per spirito di iniziativa ed ardimento, dando così valido contributo al consolidamento della posizione. — Passo Presena, 25-26 maggio 1918.

Determinazione del Comando XXIX Corpo d'armata in data 1° dicembre 1918.

PINASCO don Michele, nato a Cogorno (Genova) il 10 aprile 1885, tenente cappellano Reggimento Cavalleggeri d'Alessandria. — Durante il combattimento, con elevato sentimento del dovere, attraversando terreno intensamente battuto dal fuoco nemico, prestava con serenità la sua assistenza a numerosi militari gravemente feriti. — Volano, 3 novembre 1918.

Determinazione del Comando XXIX Corpo d'armata in data 28 ottobre 1918.

PIRCHIO Osvaldo, nato a Loreto (Ancona), il 1° agosto 1897, soldato 87° Reggimento fanteria. — Facente parte di una puttuglia di sicurezza, dimostrava durante tutta l'azione ardimento e sprezzo del pericolo. Rientrato nella posizione, si offriva volontariamente per andare a recuperare il corpo di un compagno caduto fra le linee. — Val Lagarina, 10 ottobre 1918.

Determinazione del Comando XVI Corpo d'armata in data 25 novembre 1918.

VALGIMIGLI Giovanni, nato a Tredozio (Forlì) il 24 marzo 1891, tenente 204° Reggimento fanteria (ora ten. col. f. in congedo assoluto). — Comandante di plotone, per tre volte consecutive, sempre alla testa dei propri uomini, si portava all'assalto di una munita posizione nemica, riuscendo, con esemplare prova di ardimento e di eroismo, a conquistarla ed a mettere in fuga il nemico. Contribuiva così validamente al successo dell'azione. — Albania, 25 novembre 1918.

(5757)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1965, n. **1110**.

Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è prorogata al 31 dicembre 1965.

Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1111.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale della « Madonna del Carmine » detta anche « Beata Maria Vergine del Monte Carmelo », in Grottaglie (Taranto).

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale della « Madonna del Carmine », detta anche « Beata Maria Vergine del Monte Carmelo », in Grottaglie (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1112.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Donato, in comune di Firenze.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Donato, in rione Polverosa del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1965.

Nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli ottenuti nella campagna 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, come risulta modificato dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1964;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale - Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), con nota n. 87442/20 del 10 giugno 1965;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1964 sono nominate, fino al 31 dicembre 1966, le Commissioni di perizia appresso indicate, che effettueranno singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale di monopoli di Stato, la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

a) *Per i tabacchi di seme levante prodotti e lavorati nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce*

I Commissione di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tatabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

b) *Per i tabacchi di seme levante prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Ancona, Benevento, Cava dei Tirreni e Roma*

I Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Botti dott. Agostino, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Botti dott. Agostino, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Lecce, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

c) *Per i tabacchi di altre varietà*

I Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale, coltivazioni tabacchi. in servizio attivo, segretario effettivo;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P. T.I., membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Ancona, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P. T.I., membro effettivo;

Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Udine, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

V Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'Albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VI Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;
Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;
Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VII Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;
De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;
Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;
Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;
Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P. T.I., membro effettivo;
Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;
Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

VIII Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;
Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;
Giovannella ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;
Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;
Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;
Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;
Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Zannoni Dario, capo tecnico principale, coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

IX Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;
De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;
Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;
Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;
Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P. T.I., membro effettivo;
Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;
Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

X Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;
Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;
Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;
Carloni dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;
Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;
Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A. P.T.I., membro supplente;
Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Zannoni Dario, capo tecnico principale, coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XI Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;
Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;
De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;
Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;
Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;
Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P. T.I., membro supplente;
Zannoni Dario, capo tecnico principale, coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;
Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XII Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Ancona, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIII Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIV Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XV Commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto allo albo della provincia di Ancona, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVI Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Udine, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVII Commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XVIII Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XIX Commissione di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Milella dott. Vito, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Carloni dott. Mario, direttore di stabilimento di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XX Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Siciliani dott. Guido, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Roma, designato dall'A.P.T.I., membro supplente:

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1ª classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

Art. 2.

Per la valutazione, nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco citato nelle premesse, dei tabacchi di cui all'articolo precedente, sono nominate, fino al 31 dicembre 1966 le seguenti Commissioni superiori di perizia che dovranno procedere singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

a) *Per i tabacchi di seme levante prodotti e lavorati nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce*

I Commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Giovannella ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II Commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Giaccari Romolo, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

b) *Per i tabacchi di seme levante prodotti e lavorati nella circoscrizione delle Direzioni compartimentali di Ancona, Benevento, Cava dei Tirreni e Roma*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II Commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

c) *Per i tabacchi di altre varietà*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Santangelo Giuseppe, perito principale di 2ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

III Commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

IV Commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

Art. 3.

Per la valutazione prevista all'articolo precedente, potranno essere designate solo Commissioni superiori costituite da componenti — eccezione fatta per il segretario — che non abbiano preso parte alla perizia della partita da valutare.

Art. 4.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a lire 3.100.000, farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per L. 900.000

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1966 per L. 2.200.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1965
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 184. — FERRUCCI

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Mezzocorona (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 agosto 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Mezzocorona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mezzocorona (Trento);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mezzocorona e della Società p.a. Italcementi di Bergamo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita da un vasto settore della piana Rotaliana tra i fiumi Adige e Noce, prevalentemente coltivato a viti, costituente il primo piano a verde, verso il caratteristico monte di Mezzocorona, che presenta sullo sfondo della piana dell'Adige l'imponente parete rocciosa in cui è incastonato l'antico castello di San Gottardo ed ha al suo piede l'abitato di Mezzocorona, forma un quadro naturale d'incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Mezzocorona (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta quindi a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata:

da quota 233 di Ischia a nord ovest, e di qui risalendo la curva di livello 800, che si segue fino a quota 952 del monte di Mezzocorona a nord, si scende poi per il rivo fino alla rotabile di Roverè della Luna a Sottomonte indi a sud est fino al fiume Noce a q. 222 e infine risalendo per l'argine del Noce fino alla suddetta quota 233 di Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Mezzocorona provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della Commissione di Trento per la tutela delle bellezze naturali tenutasi a Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, addì 3 agosto 1963.

L'anno 1963 (millenovecentosessantatre), addì 3 (tre) del mese di agosto, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie in via Bernardo Clesio, 5, si è adunata la Commissione suddetta regolarmente convocata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ad ore 9,10 il presidente prof. Ezio Mosna constatata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare gli argomenti posti all'

Ordine del giorno:

1) ZONA PANORAMICA DI MEZZOCORONA in comune di Mezzocorona;

2) Eventuali.

Ad 1) dell'ordine del giorno: Il presidente anzitutto accenna ai voti espressi dall'Unione agricoltori della Provincia e alle richieste dell'Amministrazione del comune di Mezzocorona sulla opportunità che il settore di Mezzocorona sia assoggettato alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, onde evitare che in una zona interamente destinata a cultura vinicola possano crearsi menomazioni d'ambiente dannose al paesaggio tradizionale della piana Rotaliana di cui Mezzocorona costituisce lo sfondo.

Illustrata ai presenti la attuale situazione della zona di Mezzocorona ed i limiti del settore da vincolare, senza che sia inibita o possa esservi esclusa la naturale espansione economica ed edilizia, propone alla Commissione di deliberarne la inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con le seguenti motivazioni e delimitazioni:

« Vasto settore della piana Rotaliana tra i fiumi Adige e Noce, prevalentemente coltivato a viti, costituente il primo piano a verde, verso il caratteristico monte di Mezzocorona, che presenta sullo sfondo della piana dell'Adige l'imponente parete rocciosa in cui è incastonato l'antico castello di San Gottardo ed ha al suo piede l'abitato di Mezzocorona ».

Detto settore resta delimitato: da quota 233 di Ischia a nord-ovest e di qui risalendo la curva di livello 800, che si segue fino a quota 952 del monte di Mezzocorona; a nord, si scende poi per il rivo fino alla rotabile di Roverè della Luna a Sottomonte indi a sud-est fino al fiume Noce a quota 222 e infine risalendo per l'argine del Noce fino alla suddetta quota 233 di Ischia.

Posta ai voti, dopo interventi del signor sindaco di Mezzocorona e dei membri della Commissione, in particolare del rappresentante dell'Associazione industriali della Provincia che espone la necessità che non sia preclusa, sia pure con le opportune cautele, la creazione di una attività industriale che si affianchi e integri le esistenti altre attività economiche del paese, la proposta stessa viene approvata a voto palese da tutti i membri presenti nonché dal signor sindaco di Mezzocorona.

Ad 2) dell'ordine del giorno: Il presidente accenna che le ulteriori proposte di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento (Ledro-Folgaria ecc.) saranno trattate nelle prossime sedute d'autunno.

Non essendovi altri oggetti all'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 10,10.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(7150)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere del comune di Grado (Gorizia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possi-

bilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento delle leggi 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Grado (Gorizia), sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui alla allegata tabella sono valide per il periodo 1° maggio - 30 settembre 1964.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° maggio 1964.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, durante il periodo stagionale di Grado (Gorizia).

a) Alberghi di I, II e III categoria e pensioni di I e II categoria:

Lavoratori di I categoria L. 91.000
Lavoratori di II categoria L. 66.000
Lavoratori di III categoria L. 56.000

b) Alberghi di IV categoria, pensioni di III categoria e locande:

Lavoratori di II categoria L. 50.000
Lavoratori di III categoria L. 46.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese, e s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni s'intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento al vigente contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1965.

Sessione ordinaria di novembre 1965 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1965 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini

dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 13 settembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1965
Registro n. 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 53. — CHIRICO

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1965.
Miglioramenti al trattamento di previdenza dei giornalisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *c*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestite dall'Istituto medesimo;

Viste le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 7 aprile 1965 e 1° giugno 1965, concernenti:

a) la sostituzione delle disposizioni contenute nell'art. 53 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con altre intese a maggiorare del 25% le pensioni o quote di pensioni liquidate su contributi versati anteriormente al 1° febbraio 1952 nonchè la sostituzione della tabella dei coefficienti per la liquidazione del capitale previsto dall'art. 5, ultimo comma, del regolamento di previdenza;

b) la modifica, con decorrenza 1° gennaio 1965, degli articoli 5, terzo e ottavo comma, e 38, secondo comma, del regolamento di previdenza onde consentire l'aumento da L. 850.000 a L. 1.000.000 del trattamento minimo pensionistico annuo corrisposto dall'Istituto;

c) l'adeguamento ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del regolamento di previdenza, delle pensioni decorrenti anteriormente al 1° gennaio 1964, in relazione alle variazioni del costo della vita intervenute dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1964;

Considerato che le delibere suindicate conseguono ad un esatto accertamento degli oneri tecnici di copertura da ammortizzare, a decorrere dal 31 dicembre 1964, mediante quaranta annualità posticipate al tasso del 4,50%;

Ritenuto fermo per l'avvenire l'obbligo dell'Istituto di provvedere all'accantonamento delle riserve necessarie alle pensioni che vanno a costituirsi in ogni esercizio nonchè dei capitali di copertura necessari a nuove variazioni delle pensioni per effetto del costo della vita;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

Sono approvate le delibere del 7 aprile 1965 e 1° giugno 1965 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Le delibere predette sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 53 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Preso atto dei voti espressi dalla categoria per una più equa rivalutazione delle pensioni calcolate con i criteri di computo in vigore anteriormente all'approvazione del decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Viste le proposte della Commissione per l'aggiornamento della legge organica;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Considerata, altresì, l'opportunità di integrare la tabella dei coefficienti di capitalizzazione della pensione di vecchiaia di cui al settimo comma dell'art. 5 del regolamento, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Visto il parere del Comitato esecutivo del 24 marzo 1965;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

I) La sostituzione dell'art. 53 del regolamento, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964, con il seguente:

« Le pensioni annue in corso di godimento al 1° gennaio 1963:

a) se calcolate esclusivamente su contributi anteriori al 1° febbraio 1952 sono fissate nella misura risultante dall'aumento del 15 % sul trattamento complessivo spettante al 1° gennaio 1963; a partire dal 1° gennaio 1965 la percentuale di aumento è portata al 25 %;

b) se calcolate su non meno di 60 contributi mensili effettivamente versati posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate in base alle norme previste al precedente capo II;

c) se calcolate su contributi mensili effettivamente versati anteriormente e posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate con il criterio di cui al punto a) per quanto riguarda i contributi precedenti al 1° febbraio 1952 e con il criterio di cui al punto b) per i soli contributi successivi al 1° febbraio 1952.

« Il trattamento risultante dall'applicazione, nei rispettivi casi, dei precedenti punti b) e c), non potrà, comunque, essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del precedente punto a).

« Dall'ammontare delle pensioni ricalcolate in base alle lettere a) e c) sarà detratto l'importo delle eventuali aggiunte di famiglia che saranno attribuite separatamente a norma del precedente art. 14.

Le norme precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per le pensioni liquidate successivamente al 1° gennaio 1963 ».

II) La sostituzione della tabella dei coefficienti per la capitalizzazione delle quote di pensione di vecchiaia da liquidare in capitale, di cui all'art. 5, settimo comma, del regolamento, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964, con la seguente:

Tabella dei coefficienti per la capitalizzazione delle quote di pensione di vecchiaia da liquidare in capitale

ETÀ	Coefficienti	
	Donne	Uomini
55	12,86	—
56	12,50	—
57	12,14	—
58	11,76	—
59	11,38	—
60	10,98	10,00
61	10,56	9,62
62	10,14	9,22
63	9,70	8,82
64	9,24	8,40
65	8,78	7,98
66	8,32	7,56
67	7,86	7,14
68	7,40	6,72
69	6,94	6,30
70	6,48	5,88

Roma, addì 7 aprile 1965

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »
Il Presidente: Ferruccio LANFRANCHI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, comma terzo, lettera b) dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 5 e 38 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Considerato che la precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione del 7 aprile 1965 non opera nei confronti delle pensioni minime;

Visto che il numero indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per il 1964 è aumentato del 15,89 % rispetto a quello calcolato dallo stesso Istituto per l'anno 1962;

Ritenuto di dover procedere all'applicazione del predetto aumento nei confronti dei trattamenti minimi di pensione previsti dagli articoli 5 e 38 del regolamento, provvedendo altresì ad un arrotondamento per eccesso degli importi risultanti;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Visto il parere del Comitato esecutivo del 31 maggio 1965;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione con effetto dal 1° gennaio 1965 del terzo ed ottavo comma dell'art. 5 e del secondo comma dell'art. 38 del regolamento, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964, con i seguenti:

Art. 5 - terzo comma.

In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore a 1.000.000 di lire, nè superiore a 8.500.000 lire e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5 - ottavo comma.

Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.000.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Art. 38 - secondo comma.

L'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex Casse Pie per i giornalisti, disciolte con legge 31 dicembre 1928, n. 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette Casse, è stabilito in L. 600.000 annue e, salvo quanto previsto dal comma che segue in caso di cumulo, è integrato fino al trattamento minimo di pensione di cui al terzo comma del precedente art. 5.

Roma, addì 1° giugno 1965

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »
Il Presidente: Ferruccio LANFRANCHI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, comma terzo, lettera b) dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5, quinto comma e l'art. 15, quinto comma, del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Visto il numero indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per il 1964 è aumentato del 15,89 % rispetto a quello calcolato dallo stesso Istituto per l'anno 1962;

Vista la relazione della Consulenza attuariale che pone in evidenza le necessarie disponibilità di bilancio richieste dall'art. 5, quinto comma del regolamento;

Visto il parere del Comitato esecutivo del 31 maggio 1965;

Delibera:

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1964 sono aumentate del 15,89 %, sull'importo risultante alla data del 31 dicembre 1963, al netto delle aggiunte per carichi familiari.

Il predetto aumento non opera nei confronti dei trattamenti minimi e massimi, di cui al terzo comma dell'art. 5 e secondo comma dell'art. 38 del regolamento.

Ai sensi dell'art. 15, quinto comma del regolamento, la percentuale indicata nella misura del 15,89 % si applica altresì per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano a partire dal 1° gennaio 1965.

Roma, addì 1° giugno 1965

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani
« Giovanni Amendola »
Il Presidente: Ferruccio LANFRANCHI

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Confezionamento del vino spumante naturale « Prosecco ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Viste le domande di alcune ditte interessate;

Sentito il parere del competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi;

Ritenuta la opportunità di consentire che il vino spumante naturale « Prosecco » sia confezionato secondo quanto previsto dal citato art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Decreta:

Il vino spumante naturale « Prosecco » può essere confezionato senza il capsulone o la stagnola, a condizione che sulla etichetta figurino gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1965

(7188) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 27 al 30 ottobre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 settembre 1965

(7210) p. *Il Ministro*: MEZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° ottobre 1965 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Notari Guido, residente nel comune di Milano, dal 1° ottobre 1965.

(7220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Angelo Rufini, nato a Roma il 24 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma il 17 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7055)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento del marchio d'identificazione per metalli preziosi « 360-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la signora Cappello Luisa vedova Casetta ha dichiarato lo smarrimento di quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 360-VI », già appartenenti alla cessata ditta Casetta Menotti, con sede in Vicenza, via E. De Amicis n. 9.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7157)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime della zona esterna - lato est - del l'aeroporto di Ciampino.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 maggio 1965, n. 95, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 354, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Ciampino, distinti nel catasto del comune di Marino come segue:

Partita 3331, foglio 5, particella 343, superficie da dismettere ha. 0.04.20;

Partita 3331, foglio 5, particella 344, superficie da dismettere ha. 0.31.80.

(7174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE - ANCONA

Approvazione del piano delle zone e del programma di fabbricazione del comune di Sassoferrato (Ancona)

Con decreto provveditoriale in data 22 settembre 1965, n. 22929/991, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Sassoferrato (Ancona), a sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(7114)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Ortofrutticola Begosso S.C.O.B », con sede in Terrazzo, frazione Begosso (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Ortofrutticola Begosso S.C.O.B. », con sede in Terrazzo, frazione Begosso (Verona), costituita in data 7 febbraio 1962 per atto del notaio dott. Lino Zamboni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il prof. dott. Aldo Moriniello.

(7115)

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1965, l'articolo unico del decreto ministeriale 8 luglio 1965 è così rettificato:

la Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Nicola Brengola in data 3 dicembre 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Battista Donnanno ne è nominato commissario liquidatore.

(7156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1965, il comune di Bassano Bresciano (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4717 della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 21 settembre 1965.

(7141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 1° ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,80	624,80	624,82	624,80	624,83	624,84	624,83	624,83	624,80
$ Can.	580,51	580,65	580,50	580,55	579,60	580,60	580,55	580,60	580,60	580,60
Fr. Sv.	144,69	144,73	144,74	144,735	144,67	144,71	144,73	144,69	144,71	144,70
Kr. D.	90,58	90,65	90,68	90,66	90,60	90,72	90,655	90,62	90,62	90,62
Kr. N.	87,48	87,53	87,48	87,48	87,50	87,50	87,495	87,45	87,50	87,50
Kr Sv.	120,96	120,90	120,80	120,82	120,95	120,96	120,80	120,97	120,96	120,95
Fol.	173,65	173,72	173,72	173,71	173,60	173,68	173,695	173,65	173,68	173,67
Fr. B.	12,58	12,58	12,5825	12,5810	12,58	12,58	12,5785	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,43	127,43	127,46	127,46	127,40	127,40	127,445	127,40	127,40	127,40
Lst.	1749,98	1751 —	1751,10	1750,95	1751 —	1750,85	1750,95	1750,85	1750,85	1750,60
Dm. occ.	155,80	155,75	155,78	155,785	155,75	155,75	155,775	155,75	155,75	155,76
Scell. Austr.	24,20	24,208	24,21	24,2020	24,20	24,20	24,2005	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,8175	21,75	21,80	21,806	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 1° ottobre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	—
1 Dollaro canadese	—
1 Franco svizzero	—
1 Corona danese	—
1 Corona norvegese	—
1 Corona svedese	—
1 Fiorino olandese	—
1 Franco belga	—
1 Franco francese	—
1 Lira sterlina	—
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	—
1 Escudo Port.	—

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; e le modifiche al regolamento medesimo, approvate con decreto 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 25 novembre 1964, n. 99(13/O.G.) del Consiglio di amministrazione di quest'Opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di undici posti nella qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

A) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale. Possono partecipare al detto concorso anche gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 e 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lett. *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (all. 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissioine al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 400, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 400.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra altoatesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra altoatesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 400, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale, Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 400, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competenente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso alla presente determinazione (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Opera nazionale ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di vice ragioniere.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO N. 1

Schema di domanda in bollo da L. 400

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Servizio del personale
Piazza Adriana n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a (prov. di . . . . .)
il e residente in . .
(prov. di .) via n. ;
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami ad undici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data presso .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza (4).

Data . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . .
. . . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e del'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima: *Nozioni di diritto civile e commerciale*:

La norma giuridica e suoi elementi costitutivi fonti di produzione e di cognizione. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo e suoi elementi. Il rapporto giuridico. I soggetti del rapporto giuridico; persone fisiche e persone giuridiche. Il negozio giuridico: concetto elementi, requisiti e principali classificazioni. Successioni a causa di morte: successione legittima e testamentaria le forme del testamento. Proprietà e possesso.

Le obbligazioni; concetto, elementi e principali classificazioni. Fonti. Modificazioni ed estinzione del rapporto giuridico obbligatorio.

Il contratto: elementi di esistenza, requisiti di validità e principali classificazioni.

La tutela dei diritti: trascrizione - privilegi - ipoteca - pegno, prescrizione e decadenza.

Le società ed i titoli di credito.

Parte seconda: *Nozioni di diritto pubblico*:

Lo Stato: elementi, funzioni, organi e poteri.

Le persone giuridiche pubbliche; elementi, principali classificazioni, nascita, modificazioni ed estinzione. I soggetti della pubblica Amministrazione Amministrazione diretta (centrale e locale) ed amministrazione indiretta. L'azione della pubblica Amministrazione: attività di diritto pubblico. L'atto amministrativo; nozione, elementi e principali classificazioni.

Nullità ed invalidità degli atti amministrativi.

Attività di diritto privato: I contratti della pubblica Amministrazione Disciplina pubblicistica per la loro formazione.

La giustizia amministrativa: Diritti soggettivi ed interessi legittimi, ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Parte terza: *Computisteria Ragioneria pubblica e privata*:

1) *Computisteria*:

Calcoli percentuali. Interessi semplici e sconto. Metodo dei divisori fissi. Misure, computi sulla riduzione di pesi e misure. Cambio computi sul cambio. Metalli nobili Regola catenaria, fondi pubblici e privati. Interesse composto. Annualità conti correnti a metodo diretto coi numeri rossi - a metodo indiretto scalare.

2) Azienda distinzione delle aziende - Beni e loro distinzioni. L'inventario. Rendite e spese bilancio preventivo - varie specie di preventivi. I conti conti agli elementi e conti al netto. Registri e scritture. Contabilità in partita doppia - registrazioni a giornale diverse specie di articoli bilancio di verificazione Correzione registrazioni errate chiusura dell'esercizio registrazioni il rendiconto il rendiconto finanziario Aziende industriali gestione economica e costo di lavorazione scritture sintesi dei conti fondamentali il rendiconto nelle aziende industriali.

3) *Ragioneria pubblica e privata*:

Il bilancio dello Stato Le entrate. Le spese - le partite di giro. L'esercizio finanziario suddivisione del bilancio - reversali e mandati. Ufficio di ragioneria dello Stato. Rendiconto consuntivo dello Stato - La Corte dei conti Il patrimonio dello Stato.

Il bilancio di previsione nelle aziende pubbliche e nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza entrate e spese criteri amministrativi Conto consuntivo controllo. Comuni e Provincie Le società commerciali (costituzione e cessazione) - Patrimonio e capitale - Ratei e risconti.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di economia politica:

I bisogni ed i beni e loro principali classificazioni. I fattori della produzione (natura - lavoro - capitale). Organizzazione dei fattori della produzione. Le principali imprese produttive e le coalizioni industriali.

La distribuzione dei beni; la rendita - il salario e le sue leggi - l'interesse e saggio dell'interesse - il profitto.

La circolazione dei beni: il credito - la moneta e sistemi monetari.

Le Banche e sistema bancario - le Banche di emissione - il mercato - formazione del prezzo in regime di libera concorrenza e di monopolio.

Nozioni di Scienza delle finanze:

Il bilancio dello Stato e degli Enti pubblici. La finanza statale - entrate e spese - imposte, tasse - contributi. Il sistema tributario - Principali imposte dirette ed indirette. L'Amministrazione finanziaria.

Nozioni di Statistica:

(Statistica applicata - Statistica della popolazione e demografia).

Legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra.

Origine, figura giuridica, compiti ed organi dell'ONIG. Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. Le pensioni di guerra.

(6511)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della Chimica od in Farmacia conseguito presso una Università della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figli vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato nonchè

nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore deil'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazioe dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con gli elenchi di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di chimica biologica;

2) Tema su un argomento di chimica organica delle sostanze naturali;

3) Traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue scelte dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

B) *Prove pratiche*:

1) Riconoscimento di una sostanza organica di interesse biochimico;

2) Analisi qualitativa di una miscela di sostanze naturali;

3) Delucidazione della struttura di una sostanza organica in base ai suoi spettri U.V., I.R. e R.M.N.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) Cultura generale nel campo scientifico e tecnico;

3) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 21200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dallo art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2, 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei requisiti prescritti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di Chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1965
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 309

(6107)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di applicato in prova nella carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici.

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 ottobre 1965, alle ore otto.

(7194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Nomina dell'ufficiale sanitario di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4345 del 14 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 settembre 1965, n. 222, col quale ebbe ad approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario di Como;

Visto che il primo classificato, il prof. dott. Salvaggio Leonardo, interpellato, ha dichiarato, con lettera in data 17 agosto 1965, di accettare la nomina;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Salvaggio Leonardo, nato a Poggioreale il 1° luglio 1929, è nominato ufficiale sanitario, medico capo dell'Ufficio di igiene e sanità del comune di Como con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del predetto testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Percepirà lo stipendio stabilito dal Comune con deliberazione n. 129 del 9 luglio 1965, regolarmente approvata, e cioè di L. 2.012.500 annue lorde, suscettibile di aumenti biennali del 5 %, oltre all'assegno integrativo di L. 420.000 annue lorde ed agli altri emolumenti ed indennità di legge.

Il nominato assumerà servizio, nel proprio ufficio presso il Palazzo comunale, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

E' tenuto ad espletare il periodo di prova della durata di un anno, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 37 sopracitato del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, essendo già ufficiale sanitario di ruolo in altro Comune.

Il presente provvedimento viene trasmesso anche al sindaco di Como per quanto di sua competenza.

Il decreto viene pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Como, addì 6 settembre 1965

(6942) *Il medico provinciale:* LUPI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 85 del 14 gennaio 1965 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1964, modificato ad un posto con proprio decreto n. 1388 del 22 luglio 1965;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dal comune di Alghero e dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità e dalla Prefettura di Sassari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è così costituita:

Presidente:

Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Sassu dott. Sergio, direttore di sezione presso la Prefettura di Sassari;

Saba dott. Bruno, veterinario provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Ubertalle prof. Antonio, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Desole dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Alghero.

Sassari, addì 14 settembre 1965

(6943) *Il veterinario provinciale:* PIGA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 57/65 in data 26 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Alessandria, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1964, è così costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione della Prefettura di Alessandria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Notari dott. Paolo, veterinario provinciale superiore, titolare della sede di Asti;

Pellegri dott. Gabriele, veterinario condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 2ª classe, dipendente dal Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 16 settembre 1965

(6902) *Il veterinario provinciale:* MARTINI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.